

LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge 28 luglio 2016, n. 154 “Deleghe al governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale”, ed in particolare l’art. 12 “Esercizio dell’attività di manutenzione del verde”;

atteso che il comma 1 dell’articolo 12 della norma sopracitata prevede che l’esercizio dell’attività di manutenzione del verde, e in particolare l’attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato, affidata a terzi, può essere esercitata dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e c) del D.Lgs 19 agosto 2005, n. 214 o da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze;

atteso che il comma 2 dell’articolo 12 della norma soprarichiamata pone in capo alle Regioni e Province Autonome il compito di disciplinare le modalità per l’effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell’ottenimento dell’attestato;

rilevato che, al fine di garantire ai soggetti interessati una uniforme applicazione, a livello nazionale, delle norme in oggetto, le Regioni e Province Autonome hanno deciso di dotarsi di un sistema unitario ai fini del conseguimento e dell’accertamento del possesso dell’idoneità richiesta, approvato con Accordo in Conferenza Stato-Regioni in data 22 febbraio 2018;

rilevato altresì che, in coerenza con le disposizioni nazionali in materia di certificazione delle competenze, approvate con il Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e con il successivo Decreto interministeriale del 30 giugno 2015 che istituiscono, tra l’altro, il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, le Regioni e Province Autonome hanno elaborato uno standard professionale unitario per descrivere la figura professionale del “manutentore del verde”, approvato con Accordo in Conferenza Stato-Regioni in data 22 febbraio 2018;

richiamata la legge regionale 31 marzo 2003, n. 7, recante “Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l’impiego”;

richiamato il Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4, commi 58 e 69, della legge 92/2012”;

ritenuto necessario dare attuazione all’Accordo Stato-Regioni che approva lo standard professionale e formativo per l’attività di manutenzione del verde, approvando la correlata disciplina per la realizzazione dei corsi in argomento, da realizzarsi anche nella forma della formazione autofinanziata e riconosciuta, in analogia a modelli già adottati per situazioni simili;

dato atto che le norme di recepimento ed attuazione, sul territorio regionale, dell’Accordo in argomento, composte dalle disposizioni attuative per il riconoscimento dell’idoneità professionale all’esercizio dell’attività di manutentore del verde (allegato A) e del relativo standard formativo (allegato B), sono state elaborate dalla Struttura flora e fauna, con la collaborazione del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 264, in data 12 marzo 2018, con la quale sono state approvate le disposizioni in materia di accreditamento delle sedi formative;

ritenuto che l’erogazione dei corsi di formazione professionale per il rilascio della qualificazione di manutentore del verde debba essere riservato a organismi accreditati dalla Regione

ai sensi della l.r. 7/2003, la quale, all'art. 18, comma 2, prevede l'accreditamento quale atto con il quale la Giunta regionale riconosce al richiedente la possibilità di progettare e realizzare interventi di formazione professionale e orientamento;

richiamati inoltre:

- il Piano di Azione nazionale sul *green public procurement* ed in particolare i criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, di cui all'allegato 1 del D.M. 12/10/2009, così come riformulati e pubblicati in G.Uff. n.13 del 17/1/2014 che prevedono, tra l'altro, lo standard relativo alla formazione che il personale impiegato nell'esecuzione contrattuale deve possedere;
- il provvedimento n. 3450 del 22 giugno 2018 del dirigente della Struttura produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari, con il quale, tra gli altri, sono stati definiti gli standard dei corsi per la preparazione all'esame per il conseguimento del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari ad uso professionale;

atteso che lo standard formativo di manutentore del verde, allegato alla presente deliberazione e della quale forma parte integrante, prevede lo sviluppo di conoscenze ed abilità oggetto, rispettivamente, del corso per la preparazione all'esame per il conseguimento del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari ad uso professionale e della formazione richiesta per l'assolvimento del requisito formativo nell'ambito dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico;

rilevata la necessità, sentiti il dirigente della Struttura flora e fauna ed il Coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, in coerenza con gli orientamenti comunitari e le disposizioni nazionali in materia di valorizzazione degli apprendimenti formali, non formali e informali, soprarichiamate, di determinare le modalità di riconoscimento del valore delle certificazioni possedute dalle persone;

evidenziato che le disposizioni attuative per il riconoscimento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di manutentore del verde (allegato A) e lo standard formativo (allegato B) sono stati posti in visione alla "Chambre des entreprises valdôtaines" e, per il tramite della stessa, alle Associazioni di categoria interessate, recependone laddove possibile le osservazioni;

richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 1672 in data 28 dicembre 2018, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021, come adeguato con DGR n. 377 in data 29 marzo 2019, e delle connesse disposizioni applicative;

visti i pareri favorevoli di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciati dal Coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione e dal Dirigente della Struttura flora e fauna, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore all'ambiente, risorse naturali e Corpo forestale, Albert Chatrian, previe intese con l'Assessore agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti, Luigi Bertschy;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di dare attuazione, per i motivi indicati in premessa, all'Accordo Stato-Regioni Rep. N. 50/CSR del 22 febbraio 2018 recante "Accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 sul documento relativo allo standard professionale e formativo di manutentore del

verde, predisposto in attuazione dell'art. 12, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154”, dando atto che lo standard professionale viene inserito nel repertorio regionale degli standard professionali;

2. di approvare le disposizioni attuative per il riconoscimento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di manutentore del verde (allegato A) e il relativo standard formativo (allegato B), allegati alla presente deliberazione della quale formano parte integrante, comprensivi delle disposizioni in materia di riconoscimento della formazione erogata ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari ad uso professionale e della formazione richiesta per l'assolvimento del requisito formativo nell'ambito dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Valle d'Aosta ai sensi della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25 “Nuove disposizioni per la redazione del Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e per la pubblicazione degli atti della Regione e degli enti locali. Abrogazione della legge regionale 3 marzo 1994, n. 7.”, modificata da ultimo dalla l.r. 24/12/2018, n. 12;
4. di dare atto che le eventuali attività di formazione di manutentore del verde previste dall'art 6, comma 1, dell'allegato A saranno approvate con successivi atti ed effettuate solo previo reperimento delle risorse necessarie.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI MANUTENTORE DEL VERDE

Art. 1
OGGETTO

1. Le presenti disposizioni disciplinano, in coerenza e ad integrazione e attuazione dell'«Accordo Stato-Regioni Rep. N. 50/CSR del 22 febbraio 2018 recante “*Accordo, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 sul documento relativo allo standard professionale e formativo di manutentore del verde, predisposto in attuazione dell’art. 12, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n.154*”», le modalità per il conseguimento del requisito professionale per l'esercizio dell'attività di manutentore del verde.
2. Il requisito professionale per l'esercizio dell'attività di manutentore del verde è acquisito a seguito del superamento di apposito esame, svolto secondo le modalità disciplinate agli articoli 10, 11 e 12, cui si accede:
 - a) a seguito della partecipazione ad apposito corso di formazione;
 - b) direttamente, nell'ambito delle procedure previste dalla disciplina regionale in materia di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, nel caso dei soggetti che presentano i requisiti per accedere alla fase di certificazione, a seguito dell'attivazione di validazione delle competenze.
3. La qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di manutentore del verde può essere conseguita, secondo le modalità di cui al comma 2, dal titolare, dal socio con partecipazione di puro lavoro o dal preposto dell'impresa. Si intende per preposto una delle seguenti figure:
 - i. il coadiuvante;
 - ii. il dipendente, con contratto di lavoro a tempo anche determinato;
 - iii. il collaboratore familiare dell'impresa.
4. Possono partecipare ai corsi ed al successivo esame per l'acquisizione della qualificazione di manutentore del verde anche i soggetti – indipendentemente dalla condizione professionale – interessati ad avviare l'attività di manutentore del verde.

Art. 2

ARTICOLAZIONE E DURATA DELLA FORMAZIONE

1. La durata del percorso formativo per l'acquisizione della qualificazione di manutentore del verde è determinata in minimo 180 ore, delle quali almeno 60 di attività pratiche, come da allegato B – Standard formativo. Ai fini della sua corretta applicazione, lo standard formativo approvato dall'Accordo Stato-regioni del 22 febbraio 2018 è integrato con le indicazioni relative ai moduli o segmenti formativi, alla relativa durata minima e massima ed ai requisiti minimi richiesti per il personale docente.
2. Nel percorso formativo di cui al comma 1 è previsto il riconoscimento dei crediti formativi in ingresso, secondo le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1940/2004. Il riconoscimento dei crediti formativi non consente in ogni caso l'esonero da prove o parti di prova in sede di esame finale.
3. Ai soggetti in possesso del patentino fitosanitario è riconosciuto – secondo la modalità a priori – il credito formativo relativo al relativo segmento formativo.

Art. 3
REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA FORMAZIONE

1. Ai fini dell'ammissione al percorso formativo di cui all'articolo 2 sono richiesti i seguenti requisiti:
 - diciotto anni, ovvero età inferiore purché in possesso di Qualifica professionale triennale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
 - possesso diploma di scuola secondaria di 1° grado.
2. I soggetti che hanno conseguito un titolo di studio all'estero sono tenuti a presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente che attesti il livello di scolarizzazione.
3. Per gli stranieri è inoltre indispensabile la conoscenza della lingua italiana orale e scritta al livello minimo A2. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.

Art. 4
CASI DI ESENZIONE DAL PERCORSO FORMATIVO E DALL'ESAME

1. Fermo restando il compimento dei 18 anni di età, sono esentati dall'obbligo di frequenza del percorso formativo e dal relativo esame:
 - a) i soggetti in possesso di una qualificazione professionale, conseguita in una regione italiana, riconducibile alle seguenti ADA del Quadro nazionale delle qualificazioni regionali: ADA 1.242.806 Cura e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini e ADA 1.242.805 Costruzione di aree verdi, parchi e giardini e associate alla qualificazione di Manutentore del verde;
 - b) i soggetti in possesso di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e naturalistiche;
 - c) i soggetti in possesso di master post-universitario in temi legati alla gestione del verde e/o del paesaggio;
 - d) i soggetti in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale in materia agraria e forestale;
 - e) gli iscritti negli ordini e collegi professionali del settore agrario e forestale;
 - f) i soggetti in possesso di una qualificazione pubblica, di livello minimo 4 EQF, riconducibile alle ADA 1.242.806 Cura e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini e ADA 1.242.805 Costruzione di aree verdi, parchi e giardini e associate alla qualificazione di Manutentore del verde ovvero nei settori scientifico disciplinari, relativi alle discipline agrarie e forestali;
 - g) i soggetti in possesso della qualifica di operatore agricolo e del diploma professionale di tecnico agricolo, rilasciati a seguito della frequenza dei percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP);
 - h) con riferimento alle imprese iscritte, alla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 2016, n.154, al Registro delle Imprese della CCIAA (codice ATECO 81.30.00), anche come codice secondario, le seguenti figure:
 - i. il titolare,
 - ii. il socio con partecipazione di puro lavoro,
 - iii. il coadiuvante,
 - iv. il dipendente,

v. il collaboratore familiare dell'impresa.

Per queste figure occorre dimostrare un'esperienza almeno biennale, maturata alla data del 22 febbraio 2018, attraverso specifica documentazione da presentare agli organismi preposti all'iscrizione al Registro imprese della CCIA o agli Albi delle imprese artigiane. La richiesta, corredata dalla relativa documentazione, deve essere presentata entro 24 mesi dalla data di approvazione dell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2018. Ai fini della dimostrazione dell'esperienza biennale sono computati anche il contratto di apprendistato, purché di durata pari o superiore a 12 mesi e completamente svolto.

Il periodo di apprendistato, di qualunque durata, è equiparato ad un anno di esperienza lavorativa.

- i) i soggetti che hanno acquisito, entro il 22 febbraio 2018, la qualificazione professionale di manutentore del verde in esito a percorsi formativi autorizzati e riconosciuti dalle Regioni ai sensi dell'Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome dell'8 giugno 2017.

Art. 5

CASI DI RIDUZIONE ED ESENZIONE DAL PERCORSO FORMATIVO

1. Fermo restando il compimento dei 18 anni di età, le seguenti figure:

- i. il titolare,
- ii. il socio con partecipazione di puro lavoro,
- iii. il coadiuvante,
- iv. il dipendente,
- v. il collaboratore familiare dell'impresa

delle imprese iscritte, alla data di approvazione della presente deliberazione, al Registro delle Imprese della CCIAA (codice ATECO 81.30.00), anche come codice secondario, usufruiscono di una riduzione del percorso formativo

La riduzione del percorso formativo è condizionata alla dimostrazione, per i soggetti indicati, di un'esperienza almeno semestrale, maturata alla data della presente deliberazione, attraverso specifica documentazione da presentare alla Struttura regionale competente in materia di aree verdi (d'ora in poi Struttura regionale competente).

La richiesta, corredata dalla relativa documentazione, deve essere presentata alla Struttura regionale competente entro 6 mesi dalla data di approvazione della presente deliberazione. Ai fini della dimostrazione dell'esperienza semestrale è computato anche il contratto di apprendistato, purché di durata pari o superiore a 6 mesi e completamente svolto.

La Struttura regionale competente, verificata la documentazione, autorizza la riduzione della durata del corso.

L'interessato dovrà avviare l'attività formativa entro un massimo di 18 mesi dalla data di approvazione della presente deliberazione.

La riduzione dell'attività pratica ai sensi dei commi precedenti fa salva l'ulteriore eventuale richiesta di riconoscimento di crediti formativi in ingresso, secondo le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1940/2004

2. Accedono direttamente all'esame i soggetti che, avendo usufruito del servizio di individuazione e validazione delle competenze, presentano i requisiti per accedere alla fase di certificazione,

secondo le modalità e procedure previste dalla disciplina regionale in materia di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.

Art.6

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

1. La formazione di manutentore del verde può formare oggetto dell'offerta formativa pubblica, programmata e organizzata dalla Regione, sulla base dei fabbisogni espressi dal mercato del lavoro, e finanziata a valere su risorse regionali, nazionali, comunitarie.
2. La formazione di manutentore del verde può inoltre essere organizzata ed autofinanziata dagli enti gestori di cui al successivo articolo 7. I corsi realizzati in regime di autofinanziamento non comportano oneri a carico del bilancio regionale. I relativi costi sono ricompresi nella quota di iscrizione che i partecipanti sono tenuti a corrispondere, secondo modalità stabilite da ciascun ente gestore.
3. Ai fini del rilascio della qualifica professionale di manutentore del verde, i corsi organizzati e autofinanziati dagli enti gestori devono ottenere il riconoscimento, da parte della Struttura regionale competente secondo le modalità e procedure di cui ai successivi articoli da 7 a 9. I corsi realizzati in assenza di un preventivo riconoscimento, da parte della Struttura regionale competente, non possono dare luogo a certificazioni riconosciute dalla Regione.
4. La formazione di manutentore del verde può essere altresì presentata in risposta ad avvisi pubblici per la presentazione di progetti formativi oggetto di cofinanziamento pubblico. In tal caso, l'approvazione del progetto equivale al riconoscimento del corso.
5. In conformità a quanto previsto dall'art. 18 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (*Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego*), i corsi di formazione possono essere realizzati esclusivamente da soggetti in possesso di accreditamento presso la Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 264/2018:
 - a. per l'Ambito A) –Formazione finanziata– per la realizzazione dei corsi di formazione di cui al comma 1 e comma 4;
 - b. per l'Ambito B) -Formazione non finanziata- per la realizzazione dei corsi di cui ai commi 2 e 3.

Art. 7

FORMAZIONE AUTOFINANZIATA RICONOSCIUTA

1. Il soggetto che intenda organizzare e finanziare i corsi volti alla qualificazione professionale di manutentore del verde è tenuto a presentare alla Struttura regionale competente apposita domanda in bollo, su modulo predisposto dalla medesima Struttura, scaricabile dal sito Internet istituzionale regionale, indicando:
 - a) gli estremi del provvedimento amministrativo con cui è stato disposto l'accreditamento;
 - b) la denominazione del corso/dei corsi che intende attivare;
 - c) la sede di svolgimento delle attività formative;
 - d) la durata del corso ed il periodo di svolgimento;
 - e) il numero minimo e massimo di partecipanti previsti;

- f) nel caso in cui la domanda sia presentata in forma di associazione temporanea di impresa o di scopo, l'individuazione dei soggetti, dei ruoli e della suddivisione delle attività.
2. Alla domanda devono inoltre essere allegati i seguenti documenti:
- a) il programma del corso, formulato secondo modalità che ne consentano la precisa riconduzione ai contenuti dello standard professionale e formativo di cui all'articolo 2 e all'allegato B);
 - b) l'elenco del personale docente impiegato per la realizzazione del corso, per ciascuno, dei moduli di insegnamento, nonché il relativo *curriculum vitae*;
 - c) l'indicazione delle attività di valutazione che verranno utilizzate e che dovranno prevedere almeno una verifica di apprendimento;
 - d) i nominativi e recapiti del responsabile del corso;
 - e) una dichiarazione di impegno ad accettare il controllo e la vigilanza dell'Amministrazione regionale in merito alla regolarità dello svolgimento dei corsi.
3. Nel caso in cui la domanda sia presentata in forma di associazione temporanea di imprese o di scopo, già costituita, dovrà altresì essere allegato l'atto notarile di costituzione e, se non ancora costituita, dovrà altresì essere allegata una dichiarazione di intenti a costituirsi in forma associata per la realizzazione del/i corso/i, sottoscritta da tutti i componenti. La documentazione attestante l'avvenuta costituzione deve essere trasmessa alla Struttura competente entro due mesi dalla data di adozione del provvedimento dirigenziale di cui al successivo punto 5.
4. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, salvo eventuali sospensioni del termine di conclusione del procedimento medesimo per esigenze istruttorie.
5. L'autorizzazione agli enti gestori per la realizzazione dei corsi professionali è approvata con provvedimento del dirigente della Struttura competente.
6. La revoca del riconoscimento è disposta qualora sia accertato il venir meno dell'osservanza anche di uno solo degli obblighi previsti dalle presenti disposizioni;
7. Il soggetto gestore della formazione può essere organizzato anche in forma di associazione temporanea di imprese o di scopo, a condizione che tutti i relativi membri siano in possesso del requisito di cui all'articolo 6, comma 5, lett. b) e che nessuno di essi presenti la domanda individualmente. Nel caso di raggruppamento, la domanda di cui al comma 1 deve essere presentata dal soggetto mandatario dell'associazione cui è conferito preventivamente un mandato collettivo speciale di rappresentanza.

Art. 8

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE OGGETTO DI RICONOSCIMENTO

1. L'ente gestore è autorizzato ad avviare le attività formative ad avvenuta adozione del provvedimento dirigenziale di cui al punto 5 dell'articolo 7.
2. Prima dell'avvio effettivo del corso di formazione, l'ente gestore è tenuto a comunicare alla Struttura competente:
 - a) la data effettiva di avvio e di conclusione del corso;
 - b) il calendario delle lezioni;

- c) la sede dei locali utilizzati per le attività formative;
 - d) l'elenco nominativo degli iscritti;
 - e) l'elenco delle sedi che verranno utilizzate per la parte pratica.
3. L'ente gestore è altresì tenuto:
- a) ad informare tempestivamente la Struttura competente in merito ad eventuali variazioni intervenute nelle informazioni indicate;
 - b) ad utilizzare un registro di corso nel quale annotare le date di svolgimento del corso, i nominativi e le firme dei corsisti e dei docenti presenti e le attività didattiche svolte;
 - c) ad utilizzare, per la realizzazione della formazione, locali ed attrezzature rispondenti ai requisiti previste dalle norme di legge in materia di igiene, sanità e sicurezza;
 - d) a conservare copia della documentazione didattica relativa al corso, nonché della documentazione relativa alle verifiche di apprendimento.
4. Al termine del corso l'ente gestore è tenuto a trasmettere alla Struttura competente:
- a) l'elenco dei partecipanti che hanno terminato il corso, con l'indicazione delle assenze;
 - b) l'indicazione delle verifiche di apprendimento svolte ed i relativi esiti.
5. I soggetti che intendono partecipare ai corsi di formazione oggetto di riconoscimento sono tenuti a presentare domanda direttamente all'ente gestore ed a corrispondere, secondo modalità da questi stabilite, la quota di iscrizione prevista, a titolo di corrispettivo delle spese sostenute per la realizzazione del corso.
6. L'ente gestore è tenuto a verificare il possesso, da parte dei candidati, dei requisiti di partecipazione previsti all'articolo 3.

Art. 9

ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE OGGETTO DI RICONOSCIMENTO

1. La Struttura competente è autorizzata a esercitare attività di vigilanza e controllo volte a verificare che la realizzazione delle attività formative siano conformi a quanto stabilito dalle presenti disposizioni.
2. Pe
r l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo, il personale dipendente della Struttura competente è autorizzato a richiedere agli enti gestori di prendere visione di qualsiasi documento ritenuto necessario.
3. L'attività di vigilanza e controllo si esercita sia attraverso sopralluoghi, anche senza preavviso, presso le sedi amministrative o didattiche indicate dagli enti gestori, sia attraverso la richiesta di trasmissione di documenti.

Art. 10

ESAME FINALE

1. Accedono all'esame:
- a. i soggetti che hanno frequentato almeno l'80% delle ore complessive del percorso

- formativo. I crediti formativi riconosciuti sono computati, ai fini del calcolo delle ore di frequenza, come ore di presenza effettiva;
- b. i soggetti di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 11

ESAME IN ESITO AL PERCORSO FORMATIVO

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto dell'Assessore competente ed è composta dal Dirigente della Struttura regionale competente, o suo delegato, con funzioni di Presidente e da due esperti, in possesso di competenze professionali coerenti con il profilo professionale, di cui:
 - a. uno individuato dalla Regione, anche tra il proprio personale, in possesso delle competenze professionali coerenti con il profilo;
 - b. uno indicato dall'ente gestore, tra i docenti del corso, in possesso delle competenze professionali coerenti con il profilo.
2. L'ente gestore richiede con lettera e con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data concordata per lo svolgimento dell'esame, alla struttura regionale competente la nomina della Commissione esaminatrice, segnalando le date dell'esame ed il nominativo del docente.
3. E' compito dell'ente gestore assicurare la presenza delle condizioni materiali di realizzazione delle prove, con riferimento ai locali, alle attrezzature e materiali ed alla documentazione tecnica da utilizzare per la conduzione e la valutazione delle prove.
4. L'ente gestore elabora una proposta relativa a contenuti e modalità di svolgimento delle prove. La Commissione si riunisce, prima della data prevista per l'esame, al fine di verificare il possesso da parte dei candidati dei requisiti d'accesso, con particolare riferimento alla frequenza e definire le prove e le relative modalità di esperimento (caratteristiche, orario e le modalità specifiche di svolgimento delle prove), nonché i criteri, gli indicatori ed i pesi da attribuire.
5. Fatte salve diverse determinazioni da parte della Commissione, le prove si svolgono nelle modalità pratica e orale.
6. La Regione si riserva la facoltà di ammettere all'esame svolto in esito alla formazione anche soggetti che, non avendo svolto la formazione in quanto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, accedono direttamente all'esame.
7. Tutta la documentazione relativa all'esame è allegata al verbale, del quale forma parte integrante. Il verbale è approvato e sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti della Commissione ed è successivamente conservato dalla struttura regionale competente.
8. Il dirigente della Struttura regionale competente approva, con proprio provvedimento, gli esiti dell'esame. L'approvazione degli esiti costituisce condizione per il rilascio delle attestazioni.
9. La predisposizione e stampa degli attestati, sulla base del format regionale approvato, è a cura dell'ente gestore, che provvederà a trasmetterli alla Struttura regionale competente per la firma dell'Assessore. Gli attestati dovranno essere successivamente trasmessi, per le operazioni di registrazione, alla Struttura competente in materia di registrazione e conservazione delle attestazioni. Solo a seguito della registrazione, gli attestati potranno essere consegnati agli interessati.
10. Agli esperti esterni e ai docenti interni è corrisposto un gettone di presenza, unitamente al rimborso delle spese di viaggio, se dovuto secondo la disciplina vigente per i dipendenti

regionali. L'ammontare del gettone di presenza è quello stabilito con DGR 980/2002. Ai dipendenti regionali non è dovuto il gettone di presenza in quanto l'attività è svolta in orario di servizio.

Art. 12

ESAME IN ESITO AD ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI FORMALI, NON FORMALI E INFORMALI

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto dell'Assessore competente ed è composta dal Dirigente della Struttura regionale competente, o suo delegato, con funzioni di Presidente e da due esperti, in possesso di competenze professionali coerenti con il profilo professionale, individuati dalla Struttura competente, anche tra il personale della Regione, in possesso delle competenze professionali coerenti con il profilo;
2. La Commissione si riunisce, prima della data prevista per l'esame, al fine di verificare il possesso da parte dei candidati dei requisiti d'accesso, con particolare riferimento alla frequenza e definire le prove e le relative modalità di esperimento (caratteristiche, orario e le modalità specifiche di svolgimento delle prove), nonché i criteri, gli indicatori ed i pesi da attribuire.
3. Fatte salve diverse determinazioni da parte della Commissione, le prove si svolgono nelle modalità pratica e orale.
4. Tutta la documentazione relativa all'esame è allegata al verbale, del quale forma parte integrante. Il verbale è approvato e sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti della Commissione ed è successivamente conservato dalla struttura regionale competente.
5. Il dirigente della Struttura regionale competente approva, con proprio provvedimento, gli esiti dell'esame. L'approvazione degli esiti costituisce condizione per il rilascio delle attestazioni.
6. La predisposizione e stampa degli attestati, sulla base del format regionale approvato, è a cura della Struttura competente. Gli attestati dovranno essere successivamente trasmessi, per le operazioni di registrazione, alla Struttura competente in materia di registrazione e conservazione delle attestazioni. Solo a seguito della registrazione, gli attestati potranno essere consegnati agli interessati.
5. Agli esperti esterni e ai docenti interni è corrisposto un gettone di presenza, unitamente al rimborso delle spese di viaggio, se dovuto secondo la disciplina vigente per i dipendenti regionali. L'ammontare del gettone di presenza è quello stabilito con DGR 980/2002. Ai dipendenti regionali non è dovuto il gettone di presenza in quanto l'attività è svolta in orario di servizio.

Art. 13

RICONOSCIMENTO DEL VALORE DELLA QUALIFICAZIONE DI MANUTENTORE DEL VERDE

1. La qualificazione di manutentore del verde, conseguita a seguito del superamento dell'esame di cui agli articoli 11 e 12, costituisce titolo valido e sufficiente ai fini del riconoscimento della formazione richiesta per l'accesso all'esame per il conseguimento del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari ad uso professionale.

L'interessato deve inoltrare, a tal fine, richiesta di accesso all'esame alla Struttura Produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari che, verificata la corrispondenza della formazione allo standard previsto, dispone l'ammissione del candidato.

2. La qualificazione di manutentore del verde, conseguita a seguito del superamento dell'esame di cui agli articoli 11 e 12 costituisce titolo valido ai fini dell'assolvimento del requisito formativo previsto nell'ambito dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico.

Art. 14

NORME TRANSITORIE

1. Nelle more dell'approvazione delle disposizioni regionali in materia di individuazione, validazione certificazione delle competenze, l'applicazione dell'articolo 1, comma 2, lett. b), dell'articolo 5, comma 2, e dell'articolo 12 è sospesa.

STANDARD FORMATIVO

Argomenti	Conoscenze Abilità	Contenuti/Materie	Ore teoria	Ore pratica/lab.	Ore totali
Botanica	Elementi di botanica generale	Conoscenze essenziali su morfologia delle piante e loro importanza negli ecosistemi naturali. Meristemi e differenziamento. Gli organi delle piante con approfondimenti sull'apparato radicale.	4	0	4
	Elementi di botanica sistematica	Conoscenze di base sulle modalità di riconoscimento delle specie vegetali. Riconoscimento delle principali specie arboree e arbustive sia autoctone che ornamentali e le loro principali esigenze di luce, acqua e tipologia di terreno.	8	0	8
	Principi di fisiologia vegetale	Elementi di fisiologia delle piante e loro applicazione alle tecniche di potatura. I movimenti dell'acqua nelle piante. I principali nutrienti e sostanze di riserva della pianta. Concetti sulla fotosintesi. L'importanza degli ormoni.	4	4	8
Arboricoltura	Elementi di coltivazione arborea	Principali metodi di propagazione, i cicli biologici, le esigenze nutritive ed idriche delle principali specie ornamentali.	4	0	4
		Elementi di arboricoltura ornamentale, salvaguardia della biodiversità vegetale ed interazioni tra le diverse specie e la nutrizione della fauna selvatica.	4	0	4
	Applicare tecniche di potatura	Principali tecniche di potatura degli alberi e arbusti ornamentali. Caratteristiche biomeccaniche e strutturali idonee a garantire la stabilità di una pianta.	2	8	10
Fitopatologia	Elementi di fitopatologia	Conoscenze di base sulle principali avversità di natura biotica e abiotica che interessano il verde ornamentale. Caratteristiche biomeccaniche e strutturali idonee a garantire la stabilità di una pianta.	6	0	6
	Elementi di entomologia e patologia	Conoscenze di base su biologia, comportamento e fisiologia dei principali insetti che interessano il	2	2	4

		verde ornamentale.			
		Riconoscimento dei danni provocati da ectoparassiti, da patologie, da fisiopatie e conseguenze per lo sviluppo della pianta.	4	2	6
	Applicare la normativa fitosanitaria con particolare riferimento al passaporto delle piante	Normativa fitosanitaria applicata alle diverse fasi di allevamento e di trasferimento delle piante, dalla coltivazione in vivaio alla messa a dimora definitiva. Applicazione del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, "Attuazione della direttiva 2002/89/CE contro introduzione e diffusione organismi nocivi.	2	0	2
	Applicare le prescrizioni fitosanitarie obbligatorie.	Controlli e interventi da porre in atto per la salvaguardia delle piante e la tutela delle persone con riferimento alle principali lotte obbligatorie ai parassiti.	2	0	2
	Applicare la normativa fitosanitaria con riferimento agli organismi nocivi da quarantena e eventuali prescrizioni	Conoscere ed applicare le principali lotte obbligatorie ai parassiti. Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214. Provenienza dei vegetali e elenco dei principali organismi nocivi.	2	2	4
Agronomia	Elementi di pedologia	Conoscenze di base sui fattori pedologici e loro influenza sulle diverse specie di piante. Descrizione dei profili pedologici classici e guida al riconoscimento degli orizzonti diagnostici. Classifica dei suoli secondo i sistemi tassonomici internazionali.	4	0	4
	Principi di agronomia generale e speciale	Conoscenze di base sui fattori biologici, climatici e pedologici al fine di razionalizzare gli interventi agronomici sotto gli aspetti qualitativi e ambientali. Pacciamature.	8	0	8
	Applicare tecniche di preparazione terreno	I diversi metodi di preparazione del terreno in funzione delle esigenze delle piante, adeguati all'orografia, agli aspetti climatici e a quelli pedologici dei singoli ambienti.	2	6	8
	Applicare tecniche di	Preparazione del letto di semina e corretta distribuzione del seme.	4	2	6

	semina	Realizzazione di manti erbosi mediante semina e impiego del cosiddetto “tappeto pronto”.			
	Applicare tecniche di trapianto e messa a dimora	Conoscenze pratiche per il corretto impianto e trapianto oltre alla conservazione temporanea in cantiere di alberi e arbusti ornamentali.	2	6	8
	Applicare tecniche di concimazione	Necessità nutrizionali di alberi, arbusti e fiori nelle diverse fasi fenologiche.	4	2	6
Normativa fitosanitaria	Elementi di normativa fitosanitaria	Conoscere la normativa e le principali tecniche di difesa fitosanitaria con particolare riferimento a quelle a basso impatto ambientale. Applicazione di tecniche di difesa fitosanitaria tipiche del verde ornamentale ed in ambienti antropizzati. Nozioni sui prodotti fitosanitari, caratteristiche e indicazione di quelli autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, nozioni sull'uso dei prodotti basati su materie prime rinnovabili, sul maneggiamento, la gestione di prodotti chimici e dei loro contenuti, sull'uso legale ed in sicurezza di pesticidi, di erbicidi e tecniche per evitare fenomeni di resistenza indotta dei parassiti alle sostanze chimiche usate.	20	0	20
Elementi di progettazione	Elementi di progettazione del verde	Conoscenze della progettazione con riferimento agli aspetti paesaggistici e alla valutazione degli aspetti legati agli ecosistemi urbani.	4	0	4
	Utilizzare gli elaborati progettuali e trasferirli in cantiere	Interpretare il progetto dell'opera definendone il rilievo, il tracciamento e la realizzazione in cantiere.		4	4
Meccanizzazione	Utilizzare attrezzi agricoli	Utilizzo delle macchine ed attrezzature con riferimento a quelle a basso impatto acustico ed ambientale per ambienti antropizzati e urbani.	8	6	14
	Utilizzare dispositivi di protezione individuali (DPI)	Come, quando e quali DPI utilizzare nei differenti momenti operativi e durante l'utilizzo delle diverse macchine e attrezzature.	2	2	4

	Utilizzare strumenti per la distribuzione di antiparassitari e fitosanitari.	Utilizzo di macchine ed attrezzature per la prevenzione e la lotta fitosanitaria anche con riferimento alle tecniche per ambienti antropizzati e di endoterapia.	2	4	6
Pratiche di giardinaggio ecocompatibili	Normativa in materia di scarti verdi	Conoscere la normativa sul corretto smaltimento dei materiali vegetali di risulta. Criteri Ambientali Minimi ai sensi del Decreto del Ministero dell'ambiente del 13 dicembre 2013.	4	0	4
	Applicare tecniche di difesa e diserbo	Applicare correttamente le principali tecniche di difesa a basso impatto ambientale contro insetti, patologie e malerbe. Lotta fisica e chimica a basso impatto ambientale contro le infestanti ed interazioni con l'ambiente. Tecniche di prevenzione dei danni provocati da parassiti, malattie e infestanti tramite scelta di specie e di varietà di piante ed alberi e processi termici.	4	4	8
	Utilizzare di sistemi di irrigazione	Tecniche di irrigazione con particolare riferimento a quelle localizzate ed a risparmio idrico. Pratiche di risparmio idrico e energetico.	4	4	8
	Applicare la normativa sul corretto smaltimento / recupero dei materiali vegetali di risulta	Distinzione, in applicazione della normativa, dei materiali vegetali di risulta per indirizzarli al recupero o allo smaltimento. Gestione e raccolta differenziata dei rifiuti. Uso e caratteristiche del compost.	4	2	6
TOTALI			120	60	180